

1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

SOMMARIO: I. Il Pubblico Ministero: modalità di intervento, poteri, notifica dell'impugnazione. - II. L'intervento dei terzi nel processo di divorzio. - III. L'ordine di annotazione della sentenza di divorzio. - IV. La legittimazione ad impugnare. - V. Il potere di impugnazione del P.M.

I. Il Pubblico Ministero: modalità di intervento, poteri, notifica dell'impugnazione.

1 Le disposizioni in commento integrano la disciplina processuale del divorzio, quasi totalmente contenuta nell'articolo precedente. Questa frammentazione è fortemente criticata dalla dottrina che, in occasione della recente novellazione operata dal d.l. 14-3-2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla l. 14-5-2005, n. 80), ha evidenziato come sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse colto l'occasione della riforma per concentrare tutte le regole processuali in un solo articolo (VULLO, *Cod. sep. div. Bonilini - Chizzini - Confortini*², 542ss.). **2** L'incipit del 1° co. dell'art. 5 l. div. prevede che il processo di divorzio si svolga in *contraddittorio* delle parti e con l'obbligatoria partecipazione del pubblico ministero. L'espresso richiamo al principio del contraddittorio non è pleonastico, ma necessario per confermare che anche il processo di divorzio presenta una struttura dialettica che coinvolge le parti, il P.M. ed il giudice. **3** Relativamente al **P.M.**, si ribadisce quanto già disposto dall'art. 70, 1° co., n. 2, c.p.c., ove si prevede la sua partecipazione necessaria nelle cause matrimoniali (ragione per cui parte della dottrina ritiene superfluo tale precetto: PUNZI, *R. trim.* 72, 670). Nonostante i dubbi sollevati da qualche studioso, la dottrina assolutamente maggioritaria ritiene che il P.M. debba partecipare anche al giudizio di divorzio su domanda congiunta (MANDRIOLI - CARRATA, *Diritto processuale civile*²⁶, III, 132; TOMMASEO, in BONILINI - TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*², *Comm. Schlesinger*, 672 ss.; SALETTI, *Tr. Bonilini e Cattaneo*², I, 607; MONTESANO - ARIETA, *Diritto processuale civile*, IV, 399; A. FINOCCHIARO, in A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, III, *Il divorzio*, 344; BASILICO, *R. d. civ.* 91, II, 259; CARPI - GRAZIOSI, *Procedimenti in tema di famiglia*, *D. 4a ed.*, 544; DI BENEDETTO, *I procedimenti di separazione e divorzio*, 385 ss.; *contra*, TRABUCCHI, *R. d. civ.* 87, II, 128): ciò in quanto sussiste un interesse pubblicistico alla verifica che il contenuto dell'accordo non frodi la legge ed a valutare la rispondenza delle pattuizioni, enunciate nel ricorso, all'interesse dei figli (critico, CARBONE, *Fam. e d.* 96, 424s.). **4** Le modalità di **intervento** del P.M. sono regolate dall'art. 267 c.p.c. e dagli artt. 2 e 3 disp. att. c.p.c. (su queste ultime due norme, CHIZZINI, *Comm. Consolo*⁶, II, 593.) La sua partecipazione al processo può avere luogo tanto nella fase istruttoria che in sede di decisione davanti al collegio (TOMMASEO, *op. cit.*, 673), mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o direttamente all'udienza, con la possibilità che la causa venga rimessa in istruttoria laddove esso non si limiti ad aderire alle conclusioni di una delle parti ma rassegni proprie conclusioni, produca documenti o deduca prove e sempre che ciò avvenga nel rispetto delle preclusioni istruttorie stante anche il limite posto dall'art. 268, co. 2 c.p.c. fatte salve le ipotesi di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. Di fatto, nella quasi totalità dei casi, l'intervento non si traduce in alcuna effettiva partecipazione del pubblico ministero nel giudizio, che resta fisicamente assente e si limita a rassegnare, in calce al provvedimento di trasmissione degli atti o su un separato foglio, brevi conclusioni che, di regola, si

traducono in formule seriali racchiuse di solito in timbri prestampati, spesso, purtroppo, neppure pertinenti con natura e stato del procedimento in oggetto.⁵ Se non vi è dubbio che il P.M. debba partecipare alla fase del processo di divorzio su domanda unilaterale che ha luogo davanti al giudice istruttore, è controverso se l'intervento di tale organo debba esplicitarsi già dall'udienza presidenziale (in senso negativo, TOMMASEO, *op. cit.*, 295s. e spec. 387s. nel testo e, soprattutto, alla nota 262; CARNEVALE, *I processi di separazione e divorzio*, a cura di GRAZIOSI, 90; *contra*, A. FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, 350, che, pertanto, ritiene gli debba essere comunicato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, CIPRIANI, *Il processo di divorzio*, 457; ADAMI, *D. fam.* 94, 358s.; in senso ancora diverso BARBIERA, *Separazione e divorzio: fattispecie, disciplina processuale, effetti apatrimoniali*, 132, che opta per la facoltatività dell'intervento nella fase presidenziale del processo di divorzio). ⁶ Anche se non è più prevista la comunicazione al P.M. dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 4, 8° co., l. div. (come, invece accade in sede di separazione ai sensi dell'art. 709 c.p.c.), vi è chi reputa quest'adempimento ancora obbligatorio, per permettere alla parte pubblica di conoscere la data dell'udienza di comparizione davanti all'istruttore, in modo da potervi partecipare (CARNEVALE, *op. ult. cit.*, 91, in via analogica; CEA, *I processi di separazione e divorzio*, 133, a norma dell'art. 71, 1° co., c.p.c.; TOMMASEO, *op. cit.*, 674; DE FILIPPIS, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*², 764; CARPI - GRAZIOSI, *op. ult. cit.*, 541, secondo cui il giudice istruttore, se alla prima udienza di trattazione accerta che non è stato compiuto tale adempimento, deve ordinare al cancelliere di effettuare la comunicazione, rinviando l'udienza. In tale ultimo senso anche SALETTI - VANZ, *Procedimento e sentenza di divorzio*, *Tr. Bonilini e Cattaneo*², i quali riconducono all'art. 72 c.p.c. la necessità di comunicare al P.M. gli atti del giudizio di divorzio fin dalla fase iniziale). ⁷ Obbligatorietà dell'intervento non significa che il P.M. sia tenuto a partecipare alle udienze istruttorie o a precisare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma soltanto che l'ufficio **sia informato** del processo, per poter esercitare i poteri attribuiti dall'ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta (C 82/4093; C s.u. 08/2435; C 08/3708; *contra* C 03/11175). Pertanto, seppure con riferimento alle cause di separazione personale dei coniugi, si è affermato che debba escludersi la violazione dell'art. 70 c.p.c., quando risulti documentato l'intervento del P.M. all'udienza di precisazione delle conclusioni, e che l'omesso visto del P.M. sulla sentenza non rileva sul piano della validità della stessa *ex art.* 132 c.p.c. (C 03/2576). ⁸ Il mancato intervento del P.M. (purché causato dall'omessa comunicazione degli atti del processo) determina la **nullità** del procedimento (TOMMASEO, *op. cit.*, 746). Si tratta di una nullità rilevabile d'ufficio, in forza del combinato disposto degli artt. 70, 1° co. e 158 c.p.c., ed insanabile (C 18/3638), trattandosi di un vizio attinente alla costituzione del giudice ed alla regolare instaurazione del rapporto processuale (C 05/10824; C 98/5756), neppure con un intervento, per la prima volta, in appello. Ovviamente tale nullità, se non è rilevata o fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione è sanata dal giudicato (C 91/910). ¹⁰ Ove, dunque, vi siano figli minori od incapaci, l'atto di appello va notificato anche al P.M. presso il tribunale, in considerazione della sua qualità di litisconsorte necessario in via concorrente con le altre parti del giudizio (art. 70, n. 2, c.p.c.), con la conseguenza che, ove manchi detta notificazione, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo assegnato *ex art.* 331 c.p.c. (C 83/693; in dottrina, TOMMASEO, *op. cit.*, 674; CAMPUS, *Fam. e d.* 99, 265ss.). ¹¹ Peraltro, nell'ipotesi in cui il P.M. presso il giudice a

quo abbia autonomo potere di impugnazione, l'integrazione deve essere disposta anche quando nel giudizio di secondo grado sia comunque ritualmente intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello, atteso che questo pubblico ministero non ha il potere di impugnazione della pronuncia di primo grado. Da quell'intervento, infatti, non possono conseguire gli effetti cui mira l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (C 96/2437). Resta inteso che l'obbligo di notifica dell'appello all'ufficio del P.M. presso il giudice *a quo* viene meno nell'ipotesi di giudizi che non coinvolgono figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, in quanto le facoltà spettanti a detto ufficio possono ben essere esercitate dal procuratore presso il giudice *ad quem* (C 85/3552). 12 L'obbligo di intervento sancito con riferimento «ad ogni causa presso la Corte di Cassazione», di cui al 2° co. dell'art. 70 c.p.c., non postula un correlato obbligo di notificazione del ricorso all'organo di tale ufficio, oltre che a quello costituito presso il giudice *a quo* (C 98/7352, *G. it.* 99, 692, nt. DE ROBERTIS). 13 Sempre la Suprema Corte, ha recentemente stabilito che, «poiché l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale alla eventuale proposizione del gravame incidentale, nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione» (nella specie, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori *ex art.* 5, 5° co., l. div.), non vi è necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, al quale non sia stato notificato il ricorso per cassazione, allorquando le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tale caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione (C 04/13169). 14 Quanto ai poteri del P.M., è da escludere, innanzitutto, che tale organo possa farsi promotore di un procedimento di divorzio, sia pure nell'interesse di un coniuge minore o legalmente incapace (ma una remota decisione di merito aveva ritenuto che il P.M. fosse legittimato a richiedere la separazione dei coniugi, in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio avanti il tribunale ecclesiastico, nell'ipotesi di coniuge minore d'età o interdetto; conf., in dottrina, SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*⁵, 363 e 502). 15 I poteri di iniziativa che spettano a tale organo sono quelli contemplati, in via generale, dall'art. 72, 2° co., c.p.c., ove si prevede che il P.M. possa produrre documenti, dedurre prove e precisare conclusioni, solo nei limiti delle domande proposte dalle parti (SALETTI - VANZ, *op. cit.*, 738). Conformemente alla norma generale, il P.M., dunque, non può formulare domanda di addebito (DE FILIPPIS - CASABURI, *Separazione e divorzio*, 156; Trib. S.M. Capua Vetere 20-1-1998, *D. fam.* 98, 1499), così come ogni altra domanda, anche accessoria, non avanzata dalle parti; può solo aderire o contrastare totalmente o parzialmente alle domande già introdotte in giudizio. Tale regola incontra, peraltro, un'importante eccezione per i figli minori, nel senso che egli può prendere conclusioni sul loro affidamento e mantenimento, anche in contrasto con le domande o gli accordi dei coniugi (TOMMASEO, *op. cit.*, 674ss.; BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda riforma*, 72ss.; A. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 367). 16 Nonostante sia venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del P.M. nei giudizi di delibazione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 796, ult. co., c.p.c. (per effetto dell'art. 73 l. dir. int. priv.), il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre *necessaria* la partecipazione del P.M. nelle cause di riconoscimento di

sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, 1° co., n. 2, c.p.c. (C 03/19277 [ord.]).

II. L'intervento dei terzi nel processo di divorzio. 1 L'intervento dei terzi nel processo di divorzio è *inammissibile* con riferimento alla domanda principale volta a ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale (o la cessazione dei suoi effetti civili), in considerazione del carattere personalissimo dell'azione (BARBIERA, *Separazione e divorzio*, 136; TOMMASEO, *op. cit.*, 675, che esclude la legittimità di un intervento anche meramente adesivo; CARPI - GRAZIOSI, *op. cit.*, 542; MAGNONE CAVATORTA, *Divorzio. Disciplina processuale, Enc. g. Treccani*, 12), mentre parte della dottrina e della giurisprudenza di merito lo ritiene legittimo limitatamente alle domande accessorie e connesse, vale a dire in merito alle decisioni sulla prole o sugli assetti patrimoniali, che non interferiscano con il diritto personalissimo al divorzio (TOMMASEO, *op. cit.*, 675; BARBIERA, *Separazione e divorzio*, 136) (più ampiamente sul tema, tuttavia, v. **infra sub art., 706 c.p.c., par. X**). Spigolando nella casistica, non pare ammissibile l'intervento dei **nonni** che chiedono venga salvaguardato il proprio diritto di visita ai nipoti. Nell'attuale ordinamento giuridico delineatosi a seguito della riforma delle norme sulla filiazione, infatti, tale diritto, - riconosciuto sul piano sostanziale dall'art. 317 *bis* c.c. - è tutelato, su quello processuale, da una disposizione che, nell'ambito della legittimazione a farlo valere in giudizio, da un lato determina la competenza per materia del giudice minorile, dall'altro assoggetta la relativa controversia a un rito diverso da quello della causa matrimoniale, rendendo così impossibile la trattazione e decisione congiunta delle due controversie (ma sul punto v. **ancora diffusamente, anche per indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali, infra sub art. 706 c.p.c., par. X**). Risulta, invece, ammissibile l'intervento di chi voglia far valere i propri diritti sull'abitazione familiare, in relazione alla domanda di assegnazione *ex art. 6 l. div.* (Trib. Foggia 26-11-2002, *G. mer.* 03, 1138; *contra*, Trib. Milano 18-5-1987, *D. fam.* 88, 333), e, ancora, dei compartecipi in relazione alla domanda di scioglimento della comunione legale chiesta in sede di divorzio (SATTA - PUNZI, *Diritto processuale civile*¹³, 996s.). 2 La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, pare orientata in senso sfavorevole all'**intervento dei terzi**. Infatti, una volta individuato l'oggetto del giudizio (l'accertamento dei presupposti per autorizzare la cessazione della convivenza e la determinazione degli effetti che ne derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti con i figli) necessariamente si trae la regola della legittimazione esclusiva ad agire dei coniugi. La Suprema Corte, pertanto, statuisce che non esistono diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo, né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possano legittimare un intervento dei terzi. In applicazione di questo principio, non possono intervenire in giudizio i nonni, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei nipoti. Ai parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a sollecitare, in diversa sede, il controllo giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori (art. 336 c.c.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori (C 96/364). 3 Ancora, la dottrina prevalente e parte della giurisprudenza hanno reputato ammissibile l'intervento *dei figli* (minorenni o maggiorenni, CARPI - GRAZIOSI, *op. cit.*, 541; BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda novella*, 72), onde evitare l'adozione di provvedimenti a loro sfavorevoli o per fare valere i propri interessi patrimoniali (sul punto, di recente, un giudice di merito ha dichiarato la sussistenza della legittimazione ad agire in capo al figlio che voleva far valere il diritto alla conservazione del contributo e ha riconosciuto che la pretesa è

caratterizzata da una connessione di tipo oggettivo con quella attorea, volta ad azzerarlo, attuando in tal modo la concentrazione e l'economia processuale [Trib. Torino 26-10-2016, *eclegal.it*; Trib. Venezia 18-4-2007, *Corr. mer* 07, 1404; C 82/5271; FINOCCHIARO, *Giust. civ.* 82, I, 1355]) ed extrapatrimoniali (ad es., l'affidamento o istruzione, ma *non* la conservazione del vincolo matrimoniale tra i loro genitori), anche se in contrasto con le richieste di entrambi i coniugi (Trib. Roma 23-6-1972, *D. fam.* 73, 1026; Trib. Parma 9-6-1972, *D. fam.* 73, 162; Trib. Pesaro 31-7-1971, *G. it.* 71, I, 2, 1077). In senso parzialmente difforme, v. Trib. Roma 17-7-1972, *D. eccl.* 73, II, 43, ove si è riconosciuta la legittimazione a intervenire ai **soli** figli minorenni, quando temano un pregiudizio dal regolamento dei rapporti patrimoniali dei divorziandi. Sempre secondo la dottrina maggioritaria, i figli minorenni devono essere rappresentati da un curatore speciale, figura che ricorrerebbe anche nel caso previsto dall'art. 320, ult. co., c.c. (conflitto di interessi) o da un tutore, nel caso di decadenza di entrambi i genitori dalla potestà (TOMMASEO, *idem*, 676). Il loro intervento sarebbe consentito, indipendentemente dalle eventuali iniziative assunte dal P.M., al limitato fine di tutelare gli interessi morali o patrimoniali dei minori. Del pari, il loro potere di impugnazione sarebbe ammesso entro gli stessi limiti in cui ai predetti sarebbe consentito di intervenire nel giudizio. **4** Per concludere sul punto, è opportuno rammentare una decisione della Consulta, la quale, pronunciandosi con riferimento alla prole minorenni, ha riconosciuto costituzionalmente legittima la disciplina processuale del divorzio e della separazione, laddove non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio i figli minori di età in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che li riguardi (Corte Cost. 185/1986, *Rass. d. civ.* 87, 468, nt. LISELLA; *Giust. civ.* 86, I, 2321; *F. it.* 86, I, 2679; *D. fam.* 86, 883; *Vita not.* 86, 1135; *G. cost.* 86, I, 1452ss.; *Cons. Stato* 86, II, 933; *Giust. civ.* 87, I, 2188; *G. it.* 88, I, 1, 1112).

III. L'ordine di annotazione della sentenza di divorzio. **1** Ai sensi dell'ultima parte del 1° co. dell'art. 5, l. div., il giudice che pronuncia il divorzio ordina «all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza». Il termine **annotazione** non va inteso in senso letterale, ma estensivo, comprendendo sia la trascrizione della sentenza di divorzio nel registro di matrimonio, sia l'annotazione della sentenza in margine agli atti di nascita di entrambi i coniugi (TOMMASEO, *op. cit.*, 677). L'ordine di annotazione, che deve essere contenuto sia nella sentenza definitiva di divorzio che in quella non definitiva (A. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 371), è impartito dal giudice *anche d'ufficio* e, quindi senza che sia necessaria l'istanza di parte (A. FINOCCHIARO, *ibidem*; TOMMASEO, *ibidem*). La trasmissione della sentenza contenente l'ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile ove è stato trascritto il matrimonio avviene a cura del cancelliere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa, ai sensi dell'art. 10 l. div. Per permettere tale adempimento, è, dunque, necessario che la sentenza di divorzio indichi l'ufficio dello stato civile competente. A tale proposito, la dottrina ha evidenziato il problema che si pone allorché il matrimonio, celebrato all'estero, non sia stato trascritto in Italia: in questo caso, si ritiene che il tribunale debba indicare nella sentenza l'ufficiale dello stato civile del luogo dove uno dei coniugi ha la residenza o, se nessuno dei due ha la residenza in Italia, del luogo di nascita di uno di essi (Trib. Trieste 26-1-1990, *Nuova g. civ. comm.*, 91, 76). Nel caso in cui manchi l'ordine di annotazione o l'indicazione dell'ufficiale dello stato civile, si prospettano due possibilità: se si ritiene che la sentenza sia ugualmente titolo idoneo alle

iscrizioni richieste dalla legge, a tali adempimenti potrà provvedere l'ufficiale dello stato civile su richiesta dell'interessato; diversamente, qualora si reputi indispensabile la formulazione di tale ordine e della relativa indicazione, l'unica strada percorribile è quella del procedimento di correzione della sentenza (DOGLIOTTI - FIGONE, *Famiglia e procedimento*, 159).

IV. La legittimazione ad impugnare. 1 La sentenza di divorzio è soggetta ai normali **mezzi di impugnazione**, tanto in relazione al capo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, quanto ai capi relativi alle pronunce accessorie. In ordine a queste ultime occorre, peraltro, ricordare che, oltre alle impugnazioni in senso tecnico, è altresì prevista una particolare forma di riesame (correlata alla speciale natura determinativa delle statuizioni), a norma dell'art. 9 l. div. 2 Il 5° co. dell'art. 5 esordisce stabilendo che la sentenza è impugnabile «da ciascuna delle parti». Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, parte della dottrina ha ritenuto che essa attribuisca ad entrambi i coniugi (anche a quello la cui domanda sia stata accolta) il potere di impugnare, a prescindere dal requisito della soccombenza, nel prevalente interesse di salvaguardare l'unità familiare (SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, 237ss.; MONTESANO, *R. d. proc.* 99, 10ss. e spec. 15ss.; MANDRIOLI - CARRATTA, *op. cit.*, 141 ss. e 145 ss.). Si tratta di una tesi sostanzialmente minoritaria. La dottrina del tutto prevalente sostiene, infatti, che la sentenza di divorzio sia impugnabile solo dal coniuge *soccombente* (e salvo quanto si dirà circa il conferimento di tale potere al pubblico ministero), in conformità con le regole generali (PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁶, 758; TOMMASEO, *op. cit.*, 679; SCARDULLA, *op. ult. cit.*, 989). Il coniuge che abbia, pertanto, aderito alla domanda di divorzio avanzata dall'altro, non può censurare il capo della sentenza che abbia accolto le comuni istanze, per effetto della prestata acquiescenza (C. 14/18066). 3 Un problema particolare si pone con riguardo al divorzio su domanda congiunta. Se, infatti, non vi è dubbio che nel caso di pronuncia di rigetto, entrambi i coniugi sono legittimati a impugnare (SALETTI, *Tr. Bonilini e Cattaneo*², I, 621; CIPRIANI, *La nuova disciplina processuale*, 341; TOMMASEO, *op. cit.*, 681, il quale osserva che, al verificarsi di tale eventualità, l'impugnazione può anche assumere la forma del ricorso congiunto), nell'ipotesi opposta molti studiosi sostengono che la sentenza non sarebbe censurabile da alcuna delle parti, in quanto mancherebbe il requisito della soccombenza e, quindi, l'interesse ad impugnare, con l'inevitabile corollario che tale provvedimento nascerebbe già assistito dall'autorità di cosa giudicata fin dalla sua pubblicazione (così, CIPRIANI, *R. d. civ.* 96, 603; BARBIERA, *Il divorzio dopo la seconda novella*, 88; DI IASI, *Procedimenti di separazione e divorzio*, *Tr. Zatti*, I, 2, 1465). Ora, premesso che la questione non ha solo importanza teorica, ma assume anche un notevole rilievo pratico, soprattutto in campo successorio (CARPI - GRAZIOSI, *op. cit.*, 545, notano che se uno dei coniugi muore prima della scadenza dei termini per impugnare diventa fondamentale stabilire se, in quel momento, il rapporto matrimoniale era ancora giuridicamente esistente), va detto che non tutti condividono la tesi maggioritaria. In particolare, un autorevole studioso ha sostenuto, innanzitutto, che l'esclusione della soccombenza in capo ad entrambe le parti si avrebbe solo quando esse hanno identica legittimazione a chiedere il divorzio, ma, soprattutto, ha rilevato che contro la sentenza di accoglimento della domanda congiunta è pur sempre esperibile l'impugnazione per regolamento di competenza. Quest'ultima considerazione, dunque, sarebbe sufficiente ad escludere *per tabulas* che tale sentenza nasca con l'autorità del giudicato (TOMMASEO, *op. cit.*, 681; MANDRIOLI, *op. cit.*, 133; VULLO, *op. cit.*, 551, il

quale precisa che alla stessa soluzione si perviene anche con riguardo alla possibilità che il giudicato si formi anteriormente allo scadere dei termini per prestare acquiescenza ex art. 329 c.p.c., considerato che non è immaginabile l'estinzione del potere di impugnare prima che il provvedimento venga pubblicato e, quindi, venga in essere). Oltre alle opinioni appena ricordate, va segnalata anche la tesi secondo cui la sentenza che conclude il processo di divorzio su domanda congiunta passerebbe in giudicato decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo contro di essa (DOGLIOTTI, *op. cit.*, 177 e GOLDONI, *Separazione e divorzio*, 101, i quali, ovviamente, muovono dalla premessa, non condivisibile, per cui la sentenza sarebbe soggetta al solo rimedio del reclamo). 4 Quanto alla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su tale questione, essa appare divisa: da un lato, infatti, la Cassazione ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio su domanda congiunta sia soggetto alle regole ordinarie previste dagli artt. 323ss. c.p.c. (C 96/5664), dall'altro una pronuncia di merito si è discostata da tale indirizzo, aderendo alla tesi per cui detta sentenza nascerebbe assistita dall'autorità di cosa giudicata (Trib. Bari 9-7-1987, *F. it.* 87, I, 2494).

V. Il potere di impugnazione del P.M. 1 Il P.M. può impugnare la sentenza di divorzio (pronunciata sia su domanda unilaterale che su ricorso congiunto), ma limitatamente ai capi che contengono statuizioni relative «agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci» (C. 14/18066 *cit.*, con nota di ASTONE, *La sentenza di divorzio su domanda congiunta e l'impugnazione da parte di uno dei coniugi*, *Nuova g. civ. comm.*, 2015, 10163). La norma in commento enuncia, dunque, una regola limitativa e derogatoria alla disposizione generale contenuta nell'art. 72, 3° co., c.p.c., che attribuisce al P.M. il potere di impugnare le sentenze relative alle cause matrimoniali, salvo quelle di separazione personale dei coniugi SALETTI – VANZ, *op. cit.*, 738). Da ciò ne discende che il P.M. è **litisconsorte necessario** quando l'appello proposto dai coniugi riguardi interessi dei loro figli minori o incapaci (C 18/3638; MANDRIOLI - CARRATA, *op. cit.*, 142 ss.). Pertanto, l'atto di impugnazione relativo a tali interessi va notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 c.p.c.; (C. 23379/2007, con nota di SERRA, *Giudizio di divorzio, tutela dei figli minori e notificazione dell'appello al pubblico ministero*, *Fam. e d.* 08, 455). 2 La dottrina maggioritaria è favorevole ad un'interpretazione non restrittiva del precetto di cui al 5° co. dell'art. 5 l. div. (DANOVI, *R. d. proc.* 04, 533ss.), affermando che il potere di impugnare del P.M. investe non solo le disposizioni sull'amministrazione dei beni rientranti nel patrimonio dei figli (come ritiene, invece, GRASSI, *La legge sul divorzio*, 263), ma anche quelle sull'assegno di mantenimento (DOGLIOTTI, *op. cit.*, 197; SATTA - PUNZI, *op. cit.*, 1003ss.), e quelle sull'affidamento quando incidano sugli interessi patrimoniali della prole (SALETTI, *op. cit.*, 620; A. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 367; SCARDULLA, *op. ult. cit.*, 742; CARNEVALE, *La fase a cognizione piena, I processi di separazione e divorzio*, a cura di GRAZIOSI² 11, 101; ACHILLI, *Il procedimento di divorzio*, in *Gli Aspetti di separazione e divorzio nella famiglia*, a cura di OBERTO, 727). 3 In giurisprudenza si è statuito che, relativamente a questi interessi, il P.M. può proporre, nel corso del giudizio di divorzio, *domande autonome*, ossia non vincolate a quelle delle parti private (C 76/2018). 4 A seguito dell'abrogazione degli artt. 796-805 c.p.c., ad opera della l. 31 maggio 1995, n. 218, appare assai dubbia la sopravvivenza del potere di impugnazione delle sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali. Appare più corretto che il pubblico

ministero debba intervenire nelle cause promosse dinanzi alla Corte di appello per l'accertamento della sussistenza effettiva delle condizioni di riconoscimento della sentenza straniera (VELLANI, *Pubblico ministero*, D. 4a ed., 140). Tale principio non è, tuttavia, condiviso da parte della giurisprudenza, secondo cui il P.M. ha potere di impugnazione pieno (art. 72, 4° co., c.p.c.) relativamente alle sentenze richiamate (C s.u. 78/4189; C 95/1012). 5 Del pari, nessuna deroga sussiste riguardo al principio generale (stabilito a tutela di interessi pubblicistici evidenti) posto dall'art. 397 c.p.c. secondo cui «la sentenza può essere impugnata per revocazione dal pubblico ministero, quando sia stata pronunciata senza che egli sia stato sentito o quando sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge» (SANTOSUSSO, *Tr. Rescigno*², 3, II, 386). Ma dopo la morte di uno dei coniugi, pretesi col udenti nel giudizio di divorzio, tale potere non è più consentito al P.M., in quanto, trattandosi di diritti personalissimi, l'estinzione del soggetto cui essi erano riferibili determina il consolidamento e la definitiva irreversibilità della situazione prodottasi mentre quest'ultimo era in vita (C 92/7686).